



ASSOCIAZIONE

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, l'Associazione "Noi del Carducci Galilei" con sede legale ed amministrativa presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e Turistico "G. B. Carducci - G. Galilei" di Fermo Viale Trento, 63, Fermo.

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro ed è regolata dal Titolo I Cap. III, art.36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto.

Art. 2 - FINALITA' E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione opera in ambito socio-culturale-educativo, per la promozione e la tutela dei valori da sempre sostenuti e diffusi dall'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e Turistico "G. B. Carducci - G. Galilei" e quindi dai suoi studenti.

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono:

A. **Informare** e sostenere gli studenti nel momento delle scelte di studio e di lavoro post-diploma.

B. **Favorire** tutte le forme di collaborazione che mettono in condizione gli alunni di fare esperienze formative all'interno delle aziende e/o degli Enti e Istituzioni

C. **Creare** una rete di contatti tra l'apparato produttivo locale e i nuovi diplomati promuovendo il merito come parametro e come valore.

D. **Realizzare** un archivio di competenze da utilizzare per i momenti di formazione e di approfondimento a favore degli alunni frequentanti

E. **Favorire** la disponibilità di ex-docenti nella realizzazione di cicli di attività di recupero e di integrazione

F. **Attivare** altre forme di collaborazione con l'istituzione scolastica mediante la promozione e la realizzazione di incontri, dibattiti, conferenze, ed eventualmente pub-



blicazioni e altro

G. **Organizzare** occasioni d'incontro tra gli ex allievi, attraverso attività che saranno ritenute valide.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato

Art. 4 – ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione tutti gli ex-studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e Turistico "G. B. Carducci – G. Galilei" che ne fanno richiesta e versano la quota associativa.

Possono far parte dell'associazione docenti e non docenti che hanno prestato o prestano servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e Turistico "G. B. Carducci – G. Galilei".

L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo.

Ogni associato dovrà versare annualmente una quota associativa, che sarà stabilita dal Comitato Direttivo e trascritta nel libro degli associati

Entro il termine di ogni anno scolastico il Comitato Direttivo invierà a tutti gli studenti che lasciano l'Istituto, la proposta di adesione.

Il Dirigente scolastico è membro di diritto dell'Associazione e del consiglio direttivo.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa godono:

- del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei rego-

lamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- dell'elettorato attivo e passivo;
- del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente un quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza ed esclusione. Recesso: è facoltà dell' associato dimettersi dall'Associazione in qualsiasi momento, fermo restando il rispetto dei piani di lavoro già concordati al fine di non compromettere l'attività dell'Associazione. Decadenza: il Consiglio Direttivo può sancire la decadenza dell' associato che non abbia versato la quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'assemblea. Esclusione: l'Assemblea a maggioranza, su proposta del Comitato Direttivo, può deliberare l'esclusione degli associati che contravvengono ai doveri indicati dal presente statuto e da quanto via via predisposto e deliberato in sede di assemblea, previa comunicazione scritta da inviarsi al domicilio del associato, almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Art. 7 – PATROCINI

Enti locali, Istituzioni, privati, fondazioni e organizzazioni potranno formalizzare il loro sostegno all'Associazione attraverso la formula del patrocinio, sia in forma gratuita che concorrendo con contributi e donazioni. Il patrocinio sarà pubblicizzato nei documenti

dell'Associazione. Rappresentanti degli Enti patrocinanti potranno essere invitati alle assemblee, senza aver diritto al voto , e/o convocati per specifiche riunioni.

Art. 8- ORGANISMI SOCIALI

Sono organismi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale degli associati
- il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probi Viri

Art. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto nei limiti di quanto previsto al precedente art. 6.

L'Assemblea degli associati rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti gli associati.

Essa è convocata:


1. in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del conto preventivo, del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi;
2. in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e delle linee generali programmatiche delle politiche e delle attività sociali;



- b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c. la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo;
- d. la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;
- e. la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;
- f. l'approvazione dei Regolamenti interni;
- g. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.



0 1 06 139131 068 2

È di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.



0 1 06 139131 078 5

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo mediante avviso spedito agli associati almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Le elezioni delle cariche sociali avverranno secondo i criteri fissati nel Regolamento interno dell'Associazione.

Art. 10 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza degli associati iscritti al libro degli associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con poteri di voto presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati on poteri di voto presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia

- in prima quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti gli associati con poteri di voto iscritti al libro degli associati;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con poteri di voto presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati con poteri di voto presenti o rappresentati.

Art. 11 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra gli associati, un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni associato avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo, nonché i membri del Collegio dei revisori dei conti non possono detenere deleghe.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a 9 (nove) elevabili ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea.

L'assemblea stessa designa il Presidente e Vice Presidente fra i Consiglieri nominati.

I membri del Consiglio direttivo devono essere scelti esclusivamente fra gli associati, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Nella sua prima riunione il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina al suo interno il Tesoriere e il Segretario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Consigliere più anziano.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consigliere che durante un esercizio sociale non partecipa per 3 (tre) volte, anche non consecutive, alle riunioni del Consiglio direttivo senza aver provveduto a giustificare il proprio impedimento, decade automaticamente dalla carica.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Qualora venga a mancare più del 50% (cinquanta per cento) dei componenti il Consiglio direttivo, l'intero Consiglio decade e il Presidente dei revisori dei conti dovrà, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, convocare l'Assemblea degli associati, per gli opportuni provvedimenti.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 degli associati

Art. 13 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 2 (due) Consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun componente del Consiglio Direttivo, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri.

Al termine di ogni seduta del Consiglio direttivo viene redatto un verbale trascritto nell'apposito libro dei verbali del Consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario


Art. 14 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio direttivo spetta:

- a. la gestione dell'Associazione;
- b. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
- c. deliberare sull'ammissione degli associati;
- d. convocare l'Assemblea;
- e. determinare il valore delle quote associative ed i tempi di riscossione delle stesse, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- f. predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- g. predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- h. provvedere alla stesura e modifica del Regolamento interno ;

- i. provvedere alla istituzione di eventuali Comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche nominandone i componenti anche tra soggetti che non coprano alcuna carica all'interno dell'Associazione;
- j. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;



Art. 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni, ed è rieleggibile per non più di tre mandati non consecutivi.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Consigliere più anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di dimissioni, decesso, o qualsiasi altro duraturo impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano fino alla successiva Assemblea degli associati, da convocare anche in via straordinaria nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre tre mesi.



Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti che si compone di 3 (tre) membri effettivi e vigila sulle delibere del Consiglio direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria esclusiva-

mente fra i soci, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati non consecutivi.

In caso di dimissioni, decesso, o qualsiasi altro duraturo impedimento, i membri mancanti del Collegio dei revisori dei conti sono sostituiti dai primi dei non eletti.

Art. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi estranei al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei probiviri decide insindacabilmente su qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra gli associati o gli associati e l'Associazione, il Consiglio direttivo e l'Organo di liquidazione o fra detti Organi o i membri di tali Organi o fra alcuni di tali soggetti od Organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria esclusivamente fra gli associati, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati non consecutivi.

In caso di dimissioni, decesso, o qualsiasi altro duraturo impedimento, i membri mancanti del Collegio dei probiviri sono sostituiti dai primi dei non eletti.

Art. 18 – LIBRI SOCIALI

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei revisori;
- e. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei probiviri;

f. il libro giornale della contabilità sociale;

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati mediante apposizione della firma ovvero della sigla da parte del Presidente del Consiglio direttivo.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale. Le riunioni dell'assemblea, del Comitato direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti vengono verbalizzate sui relativi libri sociali, consultabili dagli associati

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 19 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote associative; ricavati di manifestazioni, contributi a sostegno generico dell'Associazione e/o finalizzati a specifiche attività.

Art. 20 – DIVIETO DI DISTRUBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Agli associati compete solo il rimborso delle spese varie sostenute per ragioni dei propri uffici regolarmente documentate.

Art. 21 – ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2011.

Il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea agli associati per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 10 (dieci) giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 22 - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei Liquidatori, decide l'Assemblea degli associati in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati all'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e Turistico "G. B. Carducci – G. Galilei" di Fermo per fini istituzionali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

Art. 24 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede dell'associazione e risultanti dai libri sociali.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica dovranno essere supportate dalla

conferma di avvenuta ricezione.

Le comunicazioni inviate via telefax devono essere munite di conferma di avvenuta ricezione.

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art. 25 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile, ed a quelle delle altre leggi vigenti in materia.




Direzione Provinciale di Fermo
Ufficio Territoriale di Fermo
Atto registrato in Fermo al N. 518

Serie 3, II 25 FEB. 2011

Visto il versamento di € 720 per complessivi € 112,13

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott. Leonidas Muzzupappa



SD